



MEVIM S.p.A.

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022 e successivamente modificata al sol fine di riflettere la nuova denominazione sociale “MEVIM S.p.A.”

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito, anche la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di MEVIM S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, dell’articolo 2391-bis del Codice Civile, della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*” (il “**Regolamento OPC**”), come successivamente modificato e integrato, nonché in linea con le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana nel 2012, come successivamente modificate, al fine disciplinare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate poste in essere dall’Emittente, direttamente o per il tramite di eventuali società controllate (come *infra* definite), per assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La presente Procedura trova applicazione a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione (registrato come mercato di crescita per le PMI ai sensi della direttiva 2014/65/UE) organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. (la “**Quotazione**”). L’attuale versione, aggiornata alle ultime modifiche al Regolamento Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 22008 del 25 giugno 2021 di Borsa Italiana S.p.A., è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole dell’amministratore indipendente. Tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni saranno applicabili dal giorno successivo a quello di pubblicazione della versione aggiornata della procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto ai sensi di legge, di statuto o dalla deliberazione dell’organo competente della Società.

Fermo restando quanto previsto dalla presente Procedura, il principale responsabile della corretta e costante applicazione della stessa è il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, tenendo anche conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente – e comunque con cadenza almeno triennale – l’efficacia della Procedura e la necessità e/o l’opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Resta comunque inteso che, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del Regolamento OPC e dall’art. 1, comma 6 delle Disposizioni, è compito del Collegio Sindacale quello di vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC, nonché sull’osservanza di tale Procedura, riferendone all’Assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. Per quanto non previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società www.MEVIM.it (nella sezione “Governance/Documenti Societari”).

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura OPC e salvo ove altrimenti specificato espressamente, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito riportato:

Amministratori Indipendenti: indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Amministratori Non Correlati: indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Comitato OPC: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti in carica pro tempore, fermo restando che, qualora all'interno del Consiglio di Amministrazione vi sia un solo Amministratore Indipendente, il Comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all'articolo 4 della presente Procedura. Qualora il Comitato sia composto da più di un Amministratore Indipendente, il componente più anziano d'età ricoprirà la carica di Presidente dello stesso.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate dalla Società nei confronti di soggetti che non siano qualificabili come Parti Correlate della stessa, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o sui prezzi imposti o ancora le condizioni applicate ai soggetti con cui la Società sia eventualmente obbligata ex lege a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consigliere Delegato: indica il componente del Consiglio di Amministrazione della Società al quale siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 c.c.

Delibere-Quadro: indica le delibere del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 6.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: indica:

a) con riferimento alla Società:

- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii. i componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- iii. il/i Direttore/ii Generale/i, laddove nominato/i;
- iv. gli eventuali ulteriori soggetti aventi il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, dalla pianificazione, della direzione e del controllo della Società, che vengono qualificati come tali dal Consiglio di Amministrazione.

b) con riferimento alle società che controllano, direttamente o indirettamente, la Società:

- i. i componenti del consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico di dette società;
- ii. i componenti effettivi del collegio sindacale ovvero il sindaco unico di dette società;
- iii. il/i direttore/i generale/i di dette società, laddove nominato/i;
- iv. gli eventuali ulteriori soggetti aventi il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di dette società, che vengano qualificati come tali dalle stesse e da queste comunicati alla Società

Disposizioni: indica le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio 2012, come successivamente modificate.

Documento Informativo: indica il documento come definito nel successivo articolo 10.1.

Funzione Responsabile: indica la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali Società Controllate, la funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

IAS 24: indica il principio contabile internazionale n. 24 (*"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"*) come in vigore nell'Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Indici di Rilevanza: indica gli indici per la valutazione della Maggiore Rilevanza di un'OPC, come individuati dall'Allegato B alla presente Procedura.

Interessi Significativi: indica gli interessi ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della stessa Autorità). Si precisa, in ogni caso, che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le sue Società Controllate o Collegate. Si ritengono invece sussistenti interessi significativi di altre Parti Correlate della Società qualora:

- i. uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o Società collegate con le quali l'Operazione è posta in essere. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata rispetto alla remunerazione complessiva del dirigente con responsabilità strategiche;
- ii. il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detenga, nella Società Controllata o nella Società Collegata con la quale l'operazione è svolta, una partecipazione il cui peso effettivo sia maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

La valutazione in merito alla significatività di un interesse viene realizzata in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. Tale valutazione è effettuata dal Consigliere Delegato il quale potrà avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati.

Operazione con Parti Correlate o OPC: indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse nelle OPC: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Restano in ogni caso escluse dalla definizione di Operazioni con Parti Correlate (e dunque le stesse non saranno soggette alle disposizioni della presente Procedura) – a far data dall'entrata in vigore delle modifiche alla Disposizioni introdotte con l'Avviso di Borsa Italiana n. 22008 del 25 giugno 2021 – le operazioni rivolte

indifferentemente a tutti gli azionisti a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, gli aumenti di capitale in opzione e le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci).

Operazioni di Importo Esiguo o OPC di Importo Esiguo: indica l’Operazione con Parti Correlate, o le Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui controvalore non sia superiore – con riferimento a ciascuna operazione o cumulativamente – a: (i) Euro 50.000 (cinquantamila/00), qualora l’operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente, una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la stessa fa parte e le società a questa riferibili); ovvero (ii) Euro 100.000 (centomila/00), qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica o da un’associazione professionale di cui la stessa fa parte o, comunque, da società a questa riferibili.

Operazioni di Maggiore Rilevanza o OPC di Maggiore Rilevanza: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base della valutazione degli Indici di Rilevanza di cui all’Allegato B.

Operazioni di Minore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza: indica tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: indica le OPC escluse ai sensi dell’art. 7 delle Disposizioni, così come individuate dal successivo articolo 12 della presente Procedura.

Operazioni Omogenee o OPC Omogenee: indica le OPC come definite dall’articolo 6 della presente Procedura.

Operazioni Ordinarie: indica un’OPC che rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

Parte Correlata: indica i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti. A tal fine, lo IAS 24 individua come tale una persona o un’entità che è correlata alla Società.

Più precisamente:

- a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a MEVIM se tale persona:
 - i. ha il controllo¹ o il controllo congiunto² di MEVIM;
 - ii. ha un’influenza notevole³ su MEVIM;

¹ Un soggetto “controlla”, ai sensi del principio IFRS 10, paragrafo 6, un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e allo stesso tempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

² Per “controllo congiunto” si intende, ai sensi del principio IFRS 11, paragrafo 7, la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto o il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

³ Ai sensi del principio IAS 28, paragrafo 5, si suppone che un soggetto eserciti un “influenza notevole” su un’entità se possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea di tale entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente ad altro soggetto di avere un’influenza notevole.

- iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di MEVIM o di una sua eventuale controllante.

Segnatamente, si considerano “*stretti familiari*” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con MEVIM; tale nozione include, salvo non esista una situazione oggettiva che lo escluda:

- i. i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- ii. i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- iii. le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

In aggiunta ai summenzionati casi, si intendono “*stretti familiari*” anche gli altri soggetti indicati come tali nelle dichiarazioni che i soggetti di cui alla lettera a) rilasciano periodicamente alla Società sotto la propria responsabilità;

b) un’entità è correlata a MEVIM se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i. l’entità e MEVIM fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- ii. l’entità è una collegata o una *joint venture* di MEVIM, o viceversa (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte MEVIM);
- iii. l’entità e MEVIM sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- iv. l’entità è una *joint venture* di una terza entità e MEVIM è una collegata della terza entità, o viceversa;
- v. l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di MEVIM o di un’entità ad essa correlata;
- vi. l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante);
- viii. l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla sua controllante.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Parti Correlata Dirette: indica le Parti Correlate identificate dalla lettera (a) della definizione di “Parti Correlate” di cui allo IAS 24.

Presidi Equivalenti: indica i presidi di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

Procedura o Procedura OPC: indica la presente procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in attuazione dell’art. 1 delle Disposizioni.

Regolamento Emittenti EGM: indica il Regolamento Emittenti di Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento OPC: indica il “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” di Consob, come definito nella Premessa.

Soci Non Correlati: indica i soci della Società che siano diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Controllata: indica un’entità, anche priva di personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata dalla Società.

Società Collegata: indica un’entità, anche priva di personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio della Società eserciti un’influenza notevole ma non anche il controllo o il controllo congiunto.

TUF: indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

2.1 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo svolta dalla Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto al Consigliere Delegato tutte le informazioni necessarie ai fini dell’identificazione delle Parti Correlate della Società, avendo altresì cura di aggiornare periodicamente – e comunque con cadenza almeno annuale – dette informazioni, avvalendosi del modello di dichiarazione di correlazione di cui all’Allegato A.

2.2. Il Consigliere Delegato, anche attraverso apposita funzione aziendale delegata, predispone e tiene aggiornato un elenco delle Parti Correlate e, in caso di dubbi circa l’effettiva qualificazione di un soggetto quale Parte Correlata, rimette la relativa decisione al Comitato OPC. Ai fini delle verifiche in merito alla sussistenza o meno della qualifica di Parte Correlata in capo a un soggetto, il predetto elenco è messo a disposizione di (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oltre che delle eventuali ulteriori funzioni aziendali coinvolte nel procedimento di mappatura delle Parti Correlate, e (ii) delle Società Controllate e dei rispettivi organi delegati ai fini del corretto adempimento di quanto indicato al successivo articolo 8.

2.3. Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione al Consigliere Delegato nel caso in cui essa, o una delle sue Parti Correlate, intendano porre in essere con la Società, anche indirettamente, operazioni diverse dalle OPC di Importo Esiguo e dalle OPC Escluse. 2.4. Nello svolgimento degli adempimenti previsti a suo carico dalla presente Procedura, il Consigliere Delegato potrà avvalersi del supporto di apposite funzioni aziendali.

3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 Il comitato OPC si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi previsti dall’articolo 5 della presente Procedura. A tal fine, nella richiesta inviata a quest’ultimo sono indicati: (i) i componenti del Comitato, in ossequio alle regole di composizione dello stesso previste dalla presente Procedura; (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato (fatto salvo il caso in cui il Comitato sia composto da un unico componente);

(iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere allo stesso richiesto ai sensi del successivo articolo 6.

3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato OPC sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

3.3. In caso di composizione collegiale del Comitato, le riunioni dello stesso possono tenersi anche mediante mezzi di teleconferenza, videoconferenza e audioconferenza, nonché mediante procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun componente una adeguata informativa, oltre alla possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione – in caso di composizione collegiale del Comitato – è adottata a maggioranza dei componenti del Comitato presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente del Comitato.

3.4 Il Comitato OPC riceve, su base almeno annuale e comunque entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato (laddove applicabile), informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'articolo 12 della presente Procedura, quantomeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. In particolare, il Comitato riceve una relazione predisposta dal Consigliere Delegato con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, contenente (i) una descrizione di ciascuna di tali Operazioni, (ii) le valutazioni della Funzione Responsabile per ciascuna Operazione in ordine all'applicazione dell'esenzione e (iii) la documentazione inerente a detta Operazione. Qualora, all'esito delle procedure di verifica periodica di cui al presente paragrafo, il Comitato dovesse riscontrare la necessità di migliorare e/o modificare il processo e/o i criteri di valutazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ai fini dell'applicazione delle relative condizioni di esenzione, il Comitato formulerà le proprie indicazioni e i propri suggerimenti al Consigliere Delegato, che dovrà tenerne conto nelle successive valutazioni di fattispecie analoghe.

3.5 Il Comitato OPC, con cadenza almeno semestrale e sulla base delle informazioni dallo stesso ricevute ai sensi del successivo articolo 12.2, lett. c) (i), verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

4. PRESIDI EQUIVALENTI

4.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente che sia anche Amministratore non Correlato eventualmente presente o, in sua assenza:

- (i). dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano Parti Correlate rispetto alla specifica OPC posta in essere, ovvero, in subordine,
- (ii). da un esperto indipendente appositamente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, del quale vengano preventivamente valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

4.2 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 4, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni previste dalla presente Procedura con riferimento al procedimento seguito dal Comitato OPC ai fini del rilascio del proprio parere.

5. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'art. 10 del Regolamento OPC, la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura prevista per l'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza. In considerazione di ciò, la disciplina prevista dal presente articolo 5 trova applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza, ferma restando la riserva di competenza a deliberare sulle OPC di Maggiore Rilevanza – che non rientrino tra le OPC Escluse – prevista in capo al Consiglio di Amministrazione, nonché gli obblighi di informativa al pubblico previsti per dette operazioni dal successivo articolo 10.

5.2. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte rientri tra le Parti Correlate della Società. Qualora ritenga che l'operazione da porre in essere sia qualificabile come un'OPC ai sensi di legge e della presente Procedura, la Funzione Responsabile comunica al Consigliere Delegato – fatti salvi i casi in cui i due soggetti coincidano – i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione, ai sensi del successivo articolo 12;
- b) se l'Operazione è qualificabile come OPC di Maggiore oppure di Minore Rilevanza;
- c) se l'Operazione è posta in essere in attuazione di una Delibera-Quadro.

5.3. Il Consiglio di Amministrazione o – limitatamente alle OPC di Minore Rilevanza – il Consigliere Delegato approvano le OPC diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, nonché dalle Operazioni Escluse, previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato OPC in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.4. Qualora l'Operazione sia ascrivibile a una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere a) e c) che precedono, il Consigliere Delegato – fatti salvi i casi in cui i due soggetti coincidano – ne informa la Funzione Responsabile, la quale dovrà fornire al Consigliere Delegato un'informativa tempestiva in merito alla successiva ed eventuale conclusione di tale Operazione.

5.5. Qualora invece l'Operazione non sia ascrivibile a una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere a) e c) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone tempestivamente detta Operazione all'attenzione del Comitato OPC, fornendo allo stesso tutte le informazioni in suo possesso necessarie ai fini del rilascio del proprio parere in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato è tenuto a esprimere detto parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.

5.6. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere a) e c) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone al Comitato OPC il compimento di tale valutazione, fornendo altresì allo stesso tutte le informazioni in suo possesso a tal fine necessarie.

5.7. La competenza in merito all'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa al Consigliere Delegato –entro i limiti delle deleghe allo stesso conferite– ovvero al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea nei casi in cui dette operazioni, ai sensi di legge, dello Statuto, della presente Procedura o di delibera consiliare, rientrino nell'ambito di competenza di questi ultimi organi, ivi incluse le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Con la sola esclusione dei casi di competenza assembleare, ogniqualvolta la competenza in merito all'approvazione di un'OPC non sia attribuibile al Consigliere Delegato, detta competenza spetta al Consiglio di Amministrazione nel suo *plenum*. In ogni caso, è sempre

fatta slava la facoltà del Consigliere Delegato di rimettere alla decisione dell'intero Consiglio di Amministrazione l'approvazione di qualsiasi Operazione con Parti Correlate di propria competenza.

5.8 Al fine di consentire al Comitato OPC di rilasciare il proprio parere motivato, il Consigliere Delegato, eventualmente supportato dalla funzione Responsabile, fornisce al Comitato, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate.

Segnatamente, tali informazioni dovranno quantomeno specificare l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione, oltre agli eventuali rischi che ne potrebbero derivare per la Società ed eventualmente per le sue controllate. Inoltre, qualora il Consigliere Delegato ritenga che la specifica Operazione da porre in essere sia a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, lo stesso, eventualmente supportato dalla Funzione Responsabile, dovrà fornire al Comitato oggettivi elementi di riscontro in merito.

5.9. Una volta ricevute le informazioni necessarie da parte del Consigliere Delegato, il Comitato OPC, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente allo stesso indicato dal Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 5.6 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sulla stessa e rilasciare il proprio parere motivato non vincolante, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento di detta Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

5.10. Qualora il Comitato OPC lo ritenga opportuno, ai fini del rilascio del proprio parere, lo stesso potrà farsi assistere – a spese della Società rispettando il limite massimo di spesa pari al 2% (due per cento) del controvalore dell'Operazione – da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di detti esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali lo stesso Comitato dovrà accertare preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.11. Qualora un'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, la Funzione Responsabile trasmette allo stesso un'informativa completa e adeguata in merito all'Operazione che si intende realizzare, in tempo utile a consentire al Consiglio di valutare accuratamente le condizioni dell'OPC proposta – e comunque almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione consiliare convocata per l'approvazione dell'Operazione – unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, a oggettivi elementi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa in tal modo fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà quantomeno indicare:

- a) le caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare l'oggetto, le motivazioni, il corrispettivo, la tempistica della stessa, oltre che la natura della correlazione);
- b) le modalità di determinazione del corrispettivo e/o le principali condizioni e termini dell'Operazione suscettibili di far sorgere obbligazioni in capo alla Società;
- c) eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.

5.12. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'OPC dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni di tale Operazione. Inoltre, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di approvare l'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato OPC, lo stesso dovrà debitamente specificare le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere negativo.

5.12. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate – anche se di Minore Rilevanza – della Società e delle sue eventuali Società Controllate nelle quali uno o più amministratori, anche delegati, siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, nella stessa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2391 c.c.

5.13. La procedura di istruttoria e approvazione delle OPC di cui al presente articolo 5 trova applicazione anche per l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all’Assemblea allorché dette Operazioni siano di competenza assembleare o debbano comunque essere da questa autorizzate ai sensi di legge, dello statuto, della presente Procedura o di delibera consiliare.

5.14. Le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate da quest’ultimo anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, a condizione che il compimento dell’Operazione sia sottoposto all’autorizzazione dell’Assemblea ordinaria della Società. L’Assemblea delibera sull’Operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’Operazione, a condizione che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

5.15. Qualora, in relazione a un’OPC di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato OPC, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e dallo statuto in merito alle maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere assembleari, tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’approvazione della stessa, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.

5.16. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da detta attività, il parere del Comitato previsto dal presente articolo 5 dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell’Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento cui è soggetta la Società ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

6. DELIBERE QUADRO

6.1. Sono ammesse Delibere-Quadro per il compimento, da parte della Società o di eventuali Società Controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate dal Consiglio di Amministrazione (le “**OPC Omogenee**”).

6.2. Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di OPC Omogenee, il Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti delle deleghe allo stesso conferite, il Consigliere Delegato potrà approvare un’unica Delibera-Quadro, con efficacia limitata nel tempo e, comunque, non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le OPC Omogenee da realizzarsi durante il periodo di efficacia della stessa. La Delibera-Quadro dovrà:

- (i). riferirsi a operazioni sufficientemente determinate;
- (ii). specificare il prevedibile ammontare massimo delle OPC Omogenee da realizzare nel suddetto periodo di efficacia (l’“**Ammontare Massimo**”);
- (iii). motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali OPC Omogenee.

6.3. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il medesimo procedimento e suddivisione delle competenze previsti dall'articolo 5 della presente Procedura per l'approvazione delle singole Operazione con Parti Correlate, in funzione dell'Ammontare Massimo previsto.

6.4. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle OPC di Maggiore Rilevanza – come individuata sulla base degli Indici di Rilevanza di cui all'Allegato B della presente Procedura –, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblica un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura.

6.5. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC previste dall'articolo 5 che precede.

6.6. Il Consigliere Delegato, competente per l'esecuzione delle singole OPC Omogenee oggetto di Delibera-Quadro, fornisce al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della Delibera-Quadro stessa.

6.7. In particolare, Il Consigliere Delegato, competente per l'esecuzione delle singole OPC Omogenee oggetto di Delibera-Quadro informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna: (a) la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere; (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione; (c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario; (d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

7. APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA

7.1. Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 5 che precede.

7.2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7.1., l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di dette ragioni. La relazione predisposta dall'organo che convoca l'Assemblea e le suddette valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

7.3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'OPC non potrà essere compiuta laddove la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'approvazione dell'operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.

7.4. Al di fuori del caso previsto dall'articolo 7.3 che precede, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

8.1. Le disposizioni della presente Procedura trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche con riferimento alle OPC effettuate per il tramite di eventuali Società Controllate, fiduciari o interposte persone.

8.2. Prima di effettuare una qualsiasi operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte della stessa rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate della Società.

8.3. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, il Consigliere Delegato provvede a informare tempestivamente gli organi delegati della Società Controllata.

8.4. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società controllata, gli organi delegati della Società Controllata:

- (i). informano tempestivamente di ciò il consigliere Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi previsti dalla presente Procedura e dal Regolamento Emittenti EGM;
- (ii). predispongono una specifica informativa per la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

8.5. Ferma restando la disciplina delle operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 8, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente agli organi delegati della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

9. INFORMATIVA PERIODICA

9.1. Il Consigliere Delegato fornisce:

- a) su base almeno trimestrale, una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle OPC effettuate nel trimestre di riferimento;
- b) su base almeno annuale, l'informativa di cui all'articolo 3.4 che precede.

9.2. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, delle modalità, dei termini e delle condizioni di ciascuna Operazione;
- c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati, oltre che gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

9.3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, in relazione alle OPC eseguite e/o approvate a fronte di un parere negativo del Comitato OPC, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la

sede sociale, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Entro il medesimo termine il parere rilasciato dal Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento in parola o sul sito *internet* della Società.

10. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di Società Controllate – italiane o estere –, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM – redatto in conformità all'Allegato 3⁴ delle Disposizioni (il “**Documento Informativo**”).

10.2. Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso di un singolo esercizio sociale, la Società concluda, con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate dall'Allegato B. Ai fini del presente articolo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere, mentre non si considerano le Operazioni Escluse, come individuate dall'articolo 12 della presente Procedura. Qualora un'OPC, o più OPC cumulate tra loro ai sensi del presente articolo 10.2, siano individuate come di Maggiore Rilevanza – secondo gli indici riportati nell'Allegato B – e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da seguire ai fini del calcolo degli indici in parola. A tal fine, la Società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta, prima della conclusione delle trattative dell'OPC.

10.3. Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM, entro 7 giorni dall'approvazione dell'OPC da parte dell'organo competente ovvero, qualora tale organo deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il termine di 7 giorni per la messa a disposizione del Documento Informativo decorre dalla data di approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.

10.4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC e/o dagli esperti indipendenti dei quali lo stesso si sia eventualmente avvalso ai sensi dell'articolo 5.10 che precede, nonché i pareri rilasciati dagli ulteriori esperti indipendenti dei quali il Consiglio di Amministrazione si sia eventualmente avvalso.

⁴ A far data dall'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni introdotte con l'Avviso di Borsa italiana n. 22008 del 25 giugno 2021, il richiamo all'Allagato 3 sarà da intendersi riferito all'Allegato 2 delle suddette Disposizioni

10.5. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza riportate nell'Allegato B sia determinato da un cumulo di OPC, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 giorni successivi all'approvazione dell'Operazione – o alla conclusione del contratto – che determina il superamento della soglia di rilevanza. In questo caso, il Documento Informativo contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni Omogenee, in merito a tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione – o della conclusione del contratto – che determina il superamento della soglia. A tal fine, la Società impartisce alle proprie Controllate le disposizioni occorrenti affinché queste forniscano le informazioni necessarie per la predisposizione del Documento Informativo.

10.6. Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, quest'ultima potrà pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10.1 che precede e dai summenzionati artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni volta per volta applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, l'informazione già pubblicata potrà essere inclusa per *relationem*.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR

11.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR e, pertanto, debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della “*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate*” della Società, il comunicato da diffondere al pubblico riporta, in aggiunta alle altre informazioni richieste ai sensi di legge e della procedura in parola, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se quest'ultima rientri tra le Operazioni Escluse individuate ai sensi dell'articolo 12 della presente Procedura;
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

12. CASI DI ESCLUSIONE

12.1. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui 2389, comma 1 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e – laddove costituito – del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in

materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c.;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo.

12.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 della presente Procedura, ove applicabile, restano altresì escluse dall'ambito applicativo della stessa:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-bis (TUF)⁵;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 12.1, lett. a) che precede, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazione discrezionali;
- c) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società avrà cura di indicare:
 - i. al Comitato OPC, entro i 7 giorni successivi all'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro in merito;
 - ii. nella propria relazione sulla gestione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel corso dell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo. Il Comitato OPC riceve inoltre, con cadenza annuale, apposita informativa, predisposta sulla base dei documenti contabili specifici, circa le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*;
- d) le Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni⁶, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art.132 TUF;

⁵ Tale condizione trova applicazione in virtù delle modifiche alle Disposizioni introdotte con l'Avviso di Borsa Italiana n. 22008 del 25 giugno 2021, ed entrate in vigore a far data dal 30 giugno 2022.

⁶ Tale condizione trova applicazione in virtù delle modifiche alle Disposizioni introdotte con l'Avviso di Borsa Italiana n. 22008 del 25 giugno 2021, ed entrate in vigore a far data dal 30 giugno 2022

- e) le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- f) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

12.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 che precede e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza che non siano qualificabili come Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto della Società, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso di urgenza, possono essere approvate in deroga a quanto previsto dalla presente Procedura a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze del Consigliere Delegato o – ove costituito – del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato di tali ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di dette ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (c) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati

12.4. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate o Collegate, di cui all'articolo 8 della presente Procedura.

12.5. I casi di esclusione previsti dal presente articolo 12 sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico previsti dal MAR, ove applicabile.

13. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

13.1. Salvo quanto di seguito previsto, le modifiche e le integrazioni alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

13.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno, in via disgiunta tra loro e previa conforme valutazione da parte del Comitato OPC, procedere ad apportare aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura che siano: (a) meramente formali, (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, (c) richieste

da successive disposizioni legislative o regolamentari, o (d) risultanti da eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa, fermo restando che gli stessi ne riferiranno al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

14.3 La Funzione Responsabile trasmette alle Parti Correlate la versione aggiornata e vigente della presente Procedura, indicando il termine di applicazione della stessa.

ALLEGATI

Allegato A – *Modello di dichiarazione di correlazione*

Allegato B – *Indici per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza*

Allegato A – Schema di comunicazione per il censimento delle parti correlate

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

(da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti)

MEVIM S.p.A.
Via Victor Hugo n.2
20123 Milano (MI)

Alla cortese att.ne dell'investor relation manager
Via e-mail _____

Oggetto: comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (*cognome e nome*) _____ nato/a a _____,
il _____, codice fiscale _____, residente in _____
_____ (*indirizzo – n. civico*), _____ (*Località – CAP – Provincia*),

[solamente nel caso di persona giuridica]

in qualità di _____ di _____
(*denominazione sociale*), con sede in _____ (*indirizzo – n. civico*),
_____ (*Località – CAP – Provincia*), codice fiscale _____

Premesso che

- A. MEVIM S.p.A. (“**MEVIM**” o la “**Società**”) ha adottato la “Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate” (la “**Procedura OPC**”), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
- B. l’art. 1 della Procedura OPC definisce “*parte correlata*” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’Art. 6 del Regolamento (CE) n. 10606/2002 e, quindi, del principio contabile internazionale IAS 24 *pro tempore vigente*. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 vigente alla data di approvazione della Procedura

OPC – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali modificazioni allo IAS 24 stesso – una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e.MEVIM).

Più precisamente:

- a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a MEVIM se tale persona:
- i. ha il controllo⁷ o il controllo congiunto⁸ di MEVIM;
 - ii. ha un'influenza notevole⁹ su MEVIM;
 - iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di MEVIM o di una sua eventuale controllante

Segnatamente, si considerano “*stretti familiari*” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con MEVIM; tale nozione include, salvo non esista una situazione oggettiva che lo escluda:

- i. i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- ii. i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- iii. le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

In aggiunta ai summenzionati casi, si intendono “*stretti familiari*” anche gli altri soggetti indicati come tali nelle dichiarazioni che i soggetti di cui alla lettera a) rilasciano periodicamente alla Società sotto la propria responsabilità.

- b) un'entità è correlata MEVIM se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- i. l'entità e MEVIM fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. l'entità è una collegata o una joint venture di MEVIM, o viceversa (eventualmente o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte MEVIM);
 - iii. l'entità e MEVIM sono joint venture di una stessa terza controparte;

⁷ Un soggetto “controlla”, ai sensi del principio IFRS 10, paragrafo 6, un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

⁸ Per “controllo congiunto” si intende, ai sensi del principio IFRS 11, paragrafo 7, la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

⁹ Ai sensi del principio IAS 28, paragrafo 5, si suppone che un soggetto eserciti un’ “influenza notevole” su un'entità se possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di tale entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea dell'entità, si suppone che tale soggetto non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente ad altro soggetto di avere un'influenza notevole.

- iv. l'entità è una joint venture di una terza entità e MEVIM è una collegata della terza entità, o viceversa;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di MEVIM o di un'entità ad essa correlata;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla sua controllante.

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per “*dirigenti con responsabilità strategiche*” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi¹⁰;

- c) l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della Procedura OPC, nonché dell'adempimento degli obblighi di informativa dalla stessa previsti;

DICHIARA ED ATTESTA

- 1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
- 2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della Procedura OPC

me e Cognome:	
dice Fiscale:	
mail:	
capiti Telefonici:	
micilio:	

- 3. I seguenti nominativi e i dati degli “stretti familiari”¹¹ alla data della presente comunicazione

¹⁰ Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

¹¹ Ai sensi del Regolamento OPC, si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge convivente o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Grado di parentela	Nome e Cognome	Codice fiscale

4. Le seguenti entità di cui alla lettera (b) (vi) e (b) (vii) del punto 2 delle premesse alla data della presente comunicazione

4.1 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo, il controllo congiunto:

Società /ente	C.F/ P.IVA	Motivazione/Quota di Partecipazione	Diretta/Indiretta

4.2. eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Società /ente	C.F/ P.IVA	Motivazione/Quota di Partecipazione	Diretta/Indiretta

- 4.3. eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto –il quale abbia il controllo¹² o il controllo congiunto¹³ di MEVIM– ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategica (IAS 24, paragrafo 9)

Società /ente	C.F/ P.IVA	Motivazione/Quota di Partecipazione	Diretta/Indiretta

- 4.4. eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto –il quale abbia il controllo¹⁴ o il controllo congiunto¹⁵ di MEVIM– ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategica (IAS 24, paragrafo 9)

Società /ente	C.F/ P.IVA	Motivazione/Quota di Partecipazione	Diretta/Indiretta

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a MEVIM ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura OPC, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna –ove necessario– a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura OPC, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata anche ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa al trattamento dei dati personali pro tempore vigente.

Luogo e Data

Firma

¹² Si veda nota [1]

¹³ Si veda nota [2]

¹⁴ Si veda nota [1]

¹⁵ Si veda nota [2]

Allegato B – Indici per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1.1. Si considerano operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza (“**Indici di Rilevanza**”), applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- 1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
- 1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 9, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essere applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro